

Antonio Carratta

Le riforme del processo civile

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione
della L. 26 novembre 2021, n. 206



Giappichelli



INTRODUZIONE

LE NUOVE RIFORME DELLA GIUSTIZIA CIVILE

SOMMARIO: 1. Processo civile ed efficienza economica. – 2. La riforma del processo civile nel PNRR. – 3. Dalla legge delega (L. 206/2021) al decreto legislativo (D.Lgs. 149/2022). – 4. Gli obiettivi generali del nuovo intervento di riforma.

1. *Processo civile ed efficienza economica.*

Sono note da tempo le relazioni che sussistono fra il modo in cui funziona il sistema giudiziario in un dato Paese e l'efficienza del suo sistema produttivo. Come viene spesso sottolineato dalla letteratura in materia, in un sistema economico in cui la tutela dei diritti di proprietà e di credito sia efficace, maggiore è la fiducia degli operatori economici e, di conseguenza, maggiore è la loro propensione al risparmio, all'investimento e all'avvio di nuove attività d'impresa.

Processo civile ed
efficienza economica

Non è un caso, del resto, che proprio il funzionamento del sistema giurisdizionale e ordinamentale nel suo complesso costituisca uno dei principali indici presi in considerazione dagli osservatori internazionali per determinare l'efficienza di un Paese e la sua attrattività economica¹.

Né è un caso che la Banca Mondiale stili ogni anno – proprio a favore degli investitori commerciali – una classifica mondiale basata sui tempi e i costi necessari per la risoluzione delle controversie giudiziarie di natura commerciale. Questo perché – come puntualmente si osserva nell'ultimo report pubblicato – «le riforme giudiziarie improntate alla qualità, alla velocità e all'accesso al sistema giudiziario favoriscono la produttività e lo sviluppo economico» e influiscono direttamente sulla produttività delle imprese².

Ebbene, è sufficiente osservare la posizione che proprio nell'ultimo report della Banca Mondiale riveste il nostro Paese all'interno della classifica mondiale rela-

¹ G. GONZALES-TORRES-G. RODANO, *Court efficiency and aggregate productivity: the credit channel*, in *Temi di discussione*, n. 1287, Banca d'Italia, Roma, 2020; A. ACCETTURO-A. LINARELLO-A. PETRELLA, *Legal enforcement and global value chain: micro evidence from Italian manufacturing firms*, in *Questioni di economia e finanza*, n. 397, Banca d'Italia, Roma, 2017; S. GIACOMELLI-C. MENON, *Firm size and judicial efficiency in Italy: evidence from the neighbour's tribunal*, in *Banca d'Italia-Temi di discussione*, n. 898, Roma, 2013.

² World Bank, *Doing business in 2020*, in www.worldbank.org, p. 33.

tiva al tempo e ai costi delle controversie civili – la 122° posizione su 190 Paesi esaminati – per rendersi conto dell'estrema gravità del problema. Tanto più se si considera che la situazione è andata aggravandosi col passare degli anni, visto che nel 2018 nella stessa classifica l'Italia era al 111° posto e al 106° nel 2016.

Report Banca
Mondiale sui tempi
del processo in Italia

La conclusione alla quale il report della Banca Mondiale arriva è che la risoluzione di una controversia civile presso i tribunali italiani è più lunga che nella maggior parte dei Paesi europei (quasi il doppio rispetto alla media europea) e che il costo medio – pari a circa il 27,6% del valore della controversia – è superiore di un quinto sempre rispetto alla media europea. Questo perché in Italia occorrono 850 giorni per la risoluzione di una controversia commerciale (incluso i tempi di presentazione del ricorso, di svolgimento della fase istruttoria e di decisione ed escludendo quelli per l'esecuzione), a fronte di valori molto più contenuti della Francia (347 giorni), della Germania (409 giorni) e della Spagna (330 giorni).

Dati, questi, che purtroppo sono pienamente confermati anche dall'ultimo rapporto della Commissione europea relativo al 2021³, nel quale l'Italia risulta nelle ultime posizioni fra i Paesi dell'Unione per i tempi della giustizia civile e per il numero dei processi civili pendenti (oltre 3 milioni secondo i dati del Ministero della giustizia)⁴.

È vero che, come è emerso da un recente studio della Banca d'Italia, che ha analizzato i dati del decennio 2010-2019⁵, vi è stato un marcato calo dei procedimenti civili pendenti (– 33% per il totale dei procedimenti; – 40% escludendo le procedure esecutive e concorsuali), favorito dalla contrazione delle nuove iscrizioni, e che nello stesso periodo si è avuta una riduzione dell'anzianità dei procedimenti pendenti (la quota dei procedimenti pendenti da oltre 3 anni sul totale è diminuita dal 28 al 26%; se si escludono le procedure esecutive e concorsuali, dal 27 al 22%)⁶.

Ora, se questa è la realtà con la quale abbiamo a che fare, e prescindendo in questa sede dalle molteplici cause che l'hanno determinata, era inevitabile che proprio l'efficienza del sistema giudiziario costituisse uno dei capitoli più impor-

Il PNRR e
la giustizia civile

tanti del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, che il Governo italiano ha presentato alla Commissione europea nel corso del 2021⁷.

³ European Commission, *The 2021. EU Justice. Scoreboard*, in https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2021.pdf.

⁴ Anche la Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Primo Presidente della Cassazione, tenutasi nell'Aula Magna della Corte di cassazione il 26 gennaio 2023, evidenzia che il numero dei processi civili pendenti al 30 giugno 2022 è pari a 2.881.886, con una decrescita del 7,2% rispetto al 2021.

⁵ M. CUGNO-S. GIACOMELLI-L. MALGIERI-S. MOCETTI-G. PALUMBO, *La giustizia civile in Italia: durata dei processi, produttività degli uffici e stabilità delle decisioni*, in *Questioni di economia e finanza*, n. 715, Banca d'Italia, Roma, 2022, p. 7 ss.

⁶ M. CUGNO-S. GIACOMELLI-L. MALGIERI-S. MOCETTI-G. PALUMBO, *La giustizia civile in Italia*, cit., p. 7.

⁷ *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, in www.governo.it, p. 48 ss.

L'efficienza del sistema giudiziario rientra, infatti, fra le **c.d. riforme orizzontali o di contesto**, ossia fra le riforme che comportano innovazioni strutturali dell'ordinamento, di interesse trasversale a tutte le Missioni del Piano⁸.

Con specifico riferimento poi al settore della giustizia civile, nello stesso Piano si osserva significativamente che «una riduzione della durata dei procedimenti civili del 50% [può] accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10%»⁹ e che «i dati evidenziano una naturale e stretta compenetrazione intercorrente tra giustizia ed economia»¹⁰.

Da qui l'individuazione, fra gli obiettivi specifici del Piano da conseguire entro giugno 2026, della **riduzione del 40%** «dei tempi di trattazione dei procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al valore | La riduzione del *disposition time* 2019», vale a dire del **c.d. *disposition time* dei procedimenti**¹¹, che dovrebbe portare la durata complessiva dei procedimenti civili per i tre gradi di giudizio da 2.512 giorni del 2019 a 1.507, e la riduzione dell'arretrato civile del 65% per i tribunali e del 55% per le corti d'appello entro fine 2024 e del 90% nei tribunali e nelle corti d'appello entro giugno 2026.

2. La riforma del processo civile nel PNRR.

Venendo più da vicino agli interventi che nel Piano sono individuati con specifico riferimento al processo civile, essi si articolano in quattro diverse direzioni.

In primo luogo, si manifesta l'intenzione di «accentuare il ri- | Potenziamento del ricorso alle ADR corso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (*Alternative dispute resolution*)», in considerazione del fatto che questi strumenti «consentono l'esercizio di una giustizia preventiva e consensuale»¹².

Per raggiungere l'obiettivo di una più ampia diffusione di tali strumenti si suggerisce, in particolare: *a*) il rafforzamento delle garanzie di imparzialità dell'arbitro; *b*) l'estensione dell'ambito applicativo della negoziazione assistita; *c*) una migliore e più estesa applicabilità della mediazione e l'introduzione di incentivi economici e fiscali¹³.

In secondo luogo, si rileva la necessità di «una riforma del processo che rie-

⁸ *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, cit., p. 35.

⁹ *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, cit., p. 56.

¹⁰ *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, cit., p. 56.

¹¹ Va rilevato che il *disposition time* fornisce una stima del tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti e si calcola usando il rapporto fra procedimenti pendenti e procedimenti definiti alla fine dell'anno, moltiplicato per 365, ossia i giorni dell'anno solare. V., in proposito, la Circolare della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia 12 novembre 2021, in *www.giustizia.it*.

¹² *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, cit., p. 60.

¹³ *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, cit., p. 60.

sca a contrastare le più evidenti disfunzioni registrate nelle prassi applicative»¹⁴. Si esclude, tuttavia, che la strada da percorrere sia quella di una «modifica radicale» dell'impianto del processo civile, preferendo, invece, un «metodo di intervento "selettivo"»¹⁵.

Interventi "selettivi" sul processo di cognizione

Quanto, invece, alle modalità con le quali attuare tali obiettivi, vengono richiamati: *a)* un «più rispettoso utilizzo del calendario del processo» e comunque una «più efficace gestione della fase istruttoria»; *b)* una più accentuata digitalizzazione del processo; *c)* con riferimento all'appello, il potenziamento del filtro di ammissibilità, insieme alla «possibilità di delegare la gestione delle udienze e l'eventuale assunzione di nuove prove a un solo consigliere»; *d)* con riferimento al giudizio di Cassazione, la valorizzazione dei principi di sinteticità e autosufficienza degli atti di parte, la realizzazione di uniformi modalità di svolgimento del procedimento, la semplificazione della definizione mediante la pronuncia in camera di consiglio, la valorizzazione del ruolo nomofilattico della Cassazione, mediante l'introduzione del rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito.

In terzo luogo, nel Piano si rileva che il settore dell'esecuzione forzata «merita un'attenzione particolare in ragione della centralità della realizzazione coattiva del credito ai fini della competitività del sistema paese» e si individua, di conseguenza, «una serie di interventi che garantiscano la semplificazione delle forme e dei tempi del processo esecutivo»¹⁶.

Il riferimento esplicito è: *a)* all'abrogazione della formula esecutiva ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva; *b)* nell'espropriazione forzata immobiliare, ad una generale riduzione dei termini per il deposito della certificazione ipocatastale dell'immobile, al potenziamento dello strumento della delega al professionista e a specifici interventi sulla custodia e la liberazione dell'immobile pignorato; *c)* all'introduzione del meccanismo della vendita diretta del bene pignorato da parte del debitore, in modo da «favorire una liquidazione "virtuosa" e rapida»; *d)* alla semplificazione della procedura di espropriazione presso terzi; *e)* all'attribuzione anche al giudice dell'esecuzione del potere di imporre la misura coercitiva di cui all'art. 614-*bis* c.p.c.

Introduzione di un rito unitario in materia di famiglia

Infine, il Piano accenna agli interventi nel settore del contenzioso della famiglia e all'esigenza di «sciogliere alcuni problemi legati alla compresenza di organi giudiziari diversi e individuare un rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio e per quelli relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio»¹⁷.

¹⁴ Piano nazionale di ripresa e resilienza, cit., p. 61.

¹⁵ Piano nazionale di ripresa e resilienza, cit., p. 61.

¹⁶ Piano nazionale di ripresa e resilienza, cit., p. 62.

¹⁷ Piano nazionale di ripresa e resilienza, cit., p. 62 s.

3. Dalla legge delega (L. 206/2021) al decreto legislativo (D.Lgs. 149/2022).

Il percorso che porterà alla delega contenuta nella L. 26 novembre 2021, n. 206, inizia il 9 gennaio 2020, quando il Governo presenta al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1662, elaborato dall'allora Guardasigilli e recante «*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*».

Su questo disegno di legge lavorerà, fra il marzo e l'aprile 2021, la Commissione ministeriale «per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi»¹⁸. In particolare, la Commissione è chiamata a provvedere «a) alla stesura di un documento nel quale siano delineate, anche mediante la prospettazione di alternative, le misure più idonee ad assicurare maggiore efficienza al processo civile e agli strumenti ad esso alternativi; b) alla formulazione di proposte di possibili emendamenti al disegno di legge A.S. 1662, anche tenendo conto di quanto già elaborato dagli uffici tecnici del Ministero della giustizia»¹⁹.

I lavori della
Commissione
ministeriale

Tenendo conto dei lavori della Commissione²⁰, il 16 giugno 2021 il Governo presenta una serie di emendamenti al testo originario del disegno di legge n. 1662, che viene ridenominato come «*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata*».

In sede di discussione in Assemblea al Senato il Governo presenta un maxi-emendamento, con il quale recepisce le modifiche approvate in Commissione giustizia in sede referente, e sulla sua approvazione pone la questione di fiducia. Il disegno di legge, che in conseguenza della presentazione del maxi-emendamento governativo si compone di un unico articolo suddiviso in 44 commi, viene approvato dal Senato nella seduta del 21 settembre 2021. All'approvazione definitiva provvede la Camera dei Deputati, dove il disegno di legge è divenuto A.C. 3289, nella seduta del 25 novembre 2021.

La L. 26 novembre 2021, n. 206 è entrata in vigore il 24 dicembre 2021.

La legge delega del
2021

Essa, da una parte, ha delegato il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, imponendogli di attuarla entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, «mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile» (art. 1, 1° comma, L. 206/2021). Dall'altra parte, ha modificato direttamente alcune disposizioni so-

¹⁸ D.M. 12 marzo 2021, in *www.giustizia.it*.

¹⁹ Così il D.M. 12 marzo 2021, cit.

²⁰ Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi (presieduta dal prof. F.P. Luiso), la cui relazione finale *Proposte normative e note illustrative*, 24 maggio 2021, è pubblicata in *www.giustizia.it*.

stanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

Successivamente, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 28 luglio 2022, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo, poi trasmesso il 2 agosto 2022 alle Commissioni parlamentari competenti per i prescritti pareri.

A seguito del parere favorevole, sia pure condizionato all'inserimento di alcune modifiche, espresso dalle Commissioni parlamentari, il Governo approva definitivamente il testo del decreto legislativo nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022, poi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2022 come D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

4. *Gli obiettivi generali del nuovo intervento di riforma.*

Nel D.Lgs. 149/2022 si rinviene molto più di un generale riassetto del processo di cognizione, di quello esecutivo e delle procedure alternative di risoluzione delle controversie.

Gli interventi di semplificazione processuale | Con specifico riferimento al processo di cognizione di primo grado è stata prevista tutta una serie di interventi che sembrano ispirati, da un lato, all'obiettivo della semplificazione dell'attività processuale (anche se non sempre il risultato normativo sembra essere in grado di assicurare tale risultato, come vedremo) e, dall'altro lato, all'introduzione di maggiori possibilità di adattamento del processo alla complessità della causa, nell'ottica del principio di proporzionalità.

L'obiettivo espresso dalla legge delega come necessità di «assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo» sta dietro ad alcune importanti modifiche della struttura del rito ordinario di cognizione, come l'obbligo di fissare il calendario del processo alla prima udienza o la sostituzione dell'attuale udienza di precisazione delle conclusioni con lo scambio di memorie scritte.

All'obiettivo della semplificazione rispondono anche alcuni interventi in materia di impugnazioni, come la rivalutazione della figura del consigliere istruttore, la modifica dell'attuale disciplina dei «filtri» all'ammissibilità delle stesse impugnazioni, la modifica della definizione dei ricorsi in cassazione inammissibili, improcedibili o manifestamente fondati o infondati o l'introduzione dell'istituto del rinvio pregiudiziale alla cassazione da parte del giudice di merito.

Non meno rilevanti – nell'ottica dell'accelerazione dell'attività processuale – sono le novità che riguardano più da vicino la digitalizzazione dell'attività processuale e l'organizzazione dell'ufficio per il processo. Da un lato, infatti, viene generalizzato l'obbligo del deposito telematico degli atti processuali, ora esteso anche al giudice di pace e alla Corte di cassazione, e viene inserita nella disciplina codicistica la possibilità di svolgere le udienze da remoto con modalità telematiche o con modalità a trattazione scritta mediante scambio di note. Dall'altro lato, sono state meglio definite – con un decreto legislativo autonomo (D.Lgs. 151/2022) – le funzioni dell'ufficio per il processo, finalizzate a rendere più effi-

ciente il lavoro preparatorio della decisione e adattate alle specificità dei giudizi che si svolgono davanti ai diversi uffici giudiziari (tribunale, corte d'appello, Corte di cassazione).

Sempre all'obiettivo della semplificazione processuale risponde anche l'unificazione dei riti contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie, che tende a superare la caotica situazione nella quale versava questo settore così importante del contenzioso civile, dove si registra anche l'importante innovazione ordinamentale dell'introduzione del Tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie su base circondariale.

E nella direzione della semplificazione processuale si muovono anche gli interventi sul processo esecutivo diretti all'abolizione della formula esecutiva, all'introduzione della vendita diretta, al potenziamento dello strumento della delega della vendita forzata al professionista.

Invece, all'obiettivo di graduare – in base al principio di proporzionalità – l'attività processuale a seconda della natura della lite, diversificando di conseguenza l'articolazione del processo a seconda delle specifiche caratteristica della causa da decidere, risponde l'introduzione, accanto all'ordinario processo di cognizione, anche di un rito semplificato da utilizzare obbligatoriamente per le cause più semplici. In conseguenza di ciò, il legislatore ha proceduto anche alla soppressione del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-*bis*-702-*quater*, introdotto nel codice di rito con la L. 69/2009.

Gli interventi ispirati al principio di proporzionalità processuale

Allo stesso obiettivo di graduazione dell'attività processuale alla natura della controversia sembrano rispondere anche le due nuove ordinanze sommarie di chiusura del processo per manifesta fondatezza o infondatezza della domanda o per nullità della domanda per omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della stessa o per mancata esposizione dei fatti di causa. Si tratta di ordinanze che – sul modello del *référé* francese – definiscono il processo, sono reclamabili, ma non acquisiscono mai forza di giudicato sostanziale, lasciando aperta la possibilità, di conseguenza, che la stessa domanda venga riproposta in un autonomo giudizio.

Sul versante, poi, delle procedure alternative di risoluzione delle controversie meritano di essere sottolineate sia le novità che attingono alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, sia quelle che riguardano il giudizio arbitrale.

Gli interventi di potenziamento delle ADR

Quanto alle prime, esse comprendono l'introduzione di specifici incentivi fiscali a sostegno della procedura di mediazione, l'estensione della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale alle controversie che abbiano ad oggetto in generale rapporti di durata, il potenziamento della mediazione demandata dal giudice, l'estensione della negoziazione assistita anche alle controversie di lavoro, la possibilità di esperire attività istruttoria stragiudiziale nel corso della stessa procedura di negoziazione assistita, mediante acquisizione di dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti per la causa e di dichiarazioni confessorie della parte.

Per quanto riguarda le novità del giudizio arbitrale, invece, esse si orientano

in modo particolare verso il rafforzamento dell'imparzialità e indipendenza degli arbitri e il superamento del divieto per gli arbitri di pronunciare provvedimenti cautelari, sia pure nei soli casi in cui le parti abbiano manifestato una volontà in tal senso.

CAPITOLO PRIMO

LE MODIFICHE AL LIBRO PRIMO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

SOMMARIO: 1. Le modifiche al libro primo del c.p.c. – 2. L'aumento della competenza per valore del giudice di pace. – 3. Gli adeguamenti della disciplina sul regolamento di competenza. – 4. La riforma dell'art. 37 c.p.c. e l'attenuazione degli effetti del difetto relativo di giurisdizione. – 5. La riduzione delle cause di competenza del tribunale a trattazione collegiale. – 6. L'introduzione di una sanzione pecuniaria per la responsabilità processuale della parte. – 7. La riformulazione dell'art. 101, 2° comma, c.p.c. sulla salvaguardia del principio del contraddittorio nel corso del processo. – 8. L'introduzione di una sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di ispezione. – 9. Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali e le conseguenze della sua violazione. – 10. La generalizzazione dell'udienza da remoto con collegamento audiovisivo o a trattazione scritta. – 11. Le novità in materia di comunicazioni. – 12. Le novità in materia di notificazioni e l'introduzione dell'obbligo di notificazione diretta da parte dell'avvocato.

1. *Le modifiche al libro primo del c.p.c.*

Gli interventi del D.Lgs. 149/2022 sul primo libro del codice riguardano, in modo particolare:

Il quadro d'insieme degli interventi sul libro I del codice

a) l'aumento della competenza per valore del giudice di pace nell'ambito dell'art. 7 c.p.c.;

b) l'adeguamento della disciplina sul regolamento di competenza sia con riferimento alla rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Corte di cassazione (artt. 47 e 48 c.p.c.), sia con riferimento alla nuova disciplina del giudizio davanti alla stessa Corte (art. 49 c.p.c.);

c) la riformulazione dell'art. 37 c.p.c. a proposito del rilievo dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice civile rispetto ai giudici speciali, d'ufficio o su istanza dello stesso attore;

d) l'eliminazione di alcune delle ipotesi di cause a trattazione collegiale, previste dall'art. 50-*bis* c.p.c., fra quelle di competenza del tribunale;

e) il rafforzamento del potere sanzionatorio del giudice nei confronti del comportamento processuale abusivo o non collaborativo della parte, con l'introduzione di una nuova misura sanzionatoria nell'art. 96 c.p.c., da applicare in caso di responsabilità aggravata per lite temeraria, anche nella forma attenuata del 3° comma;

f) la riformulazione del 2° comma dell'art. 101 c.p.c. in tema di garanzia del contraddittorio;

g) l'introduzione di una sanzione pecuniaria per l'inottemperanza della parte, senza giustificato motivo, all'ordine del giudice di ispezione giudiziale su persone o cose, di cui all'art. 118 c.p.c.;

b) l'inserimento nell'art. 121 c.p.c. del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali;

i) la generalizzazione, con l'introduzione degli artt. 127-*bis* e *ter* c.p.c., della possibilità di udienze a trattazione scritta e da remoto, già prevista dalla legislazione emergenziale legata all'epidemia da Covid-19;

j) in materia di comunicazioni e di notificazioni, il coordinamento della disciplina codicistica con le innovazioni normative nel frattempo introdotte per le comunicazioni e le notificazioni telematiche e con l'obbligo per il difensore, introdotto nella L. 53/1994, di procedere direttamente alla notificazione via posta elettronica certificata o con altre modalità previste dalla legge.

2. *L'aumento della competenza per valore del giudice di pace.*

I nuovi limiti di competenza per valore del giudice di pace

La prima modifica che il D.Lgs. 149/2022 introduce nel libro primo del codice riguarda la **competenza per valore del giudice di pace**, così come definita dai primi due commi dell'art. 7¹. Essa, infatti, viene leggermente aumentata sia in generale per le controversie di competenza del giudice di pace, sia con specifico riferimento alle controversie di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.

Ne deriva che ora – ai sensi dell'**art. 7 c.p.c.** – **«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.**

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i venticinquemila euro».

Le modifiche sulla competenza del giudice di pace del D.Lgs. 116/2017

La modifica non fa altro che dare attuazione al principio di delega dell'art. 1, 7° comma, lett. *b*, L. 206/2021, che appunto delegava a «provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116». Va ricordato, infatti, che nel 2017 il legislatore era già intervenuto con una «riforma organica della magistratura onoraria», la cui entrata in vigore, tuttavia, era slittata al 31 ottobre 2025. Anche nell'ambito di tale riforma lo stesso legislatore aveva previsto un ampliamento della competenza del giudice di pace e aveva stabilito, quanto alla sua competenza per valore, un'estensione alle controversie in materia di beni mobili di valore non superiore a trentamila euro e alle controversie di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore a cinquantamila euro.

¹ Sulla disciplina previgente v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, I, Torino, 2022, p. 210 ss.

Nella stessa direzione si muoveva la Commissione ministeriale che aveva elaborato gli emendamenti al disegno di legge n. 1662, recependo appunto quanto previsto dall'art. 27 D.Lgs. 116/2017, nell'ottica di favorire una più efficace ripartizione delle controversie civili fra gli uffici giudiziari di primo grado (giudice di pace e tribunale)².

Il legislatore delegato, invece, ha deciso di fissare una competenza per valore del giudice di pace superiore al limite attualmente fissato dai primi due commi dell'art. 7 c.p.c., ma comunque inferiore a quello individuato dalla «riforma organica della magistratura onoraria» del 2017. Peraltro, va rilevato che l'art. 27 del D.Lgs. 116/2017, dove, come detto, sono contenute le disposizioni modificative della competenza del giudice di pace, non è stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022, né è stato abrogato il 3° comma dell'art. 32 del medesimo D.Lgs. 116/2017, il quale continua a prevedere che «le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».

La sopravvivenza dell'art. 27 D.Lgs. 116/2017

3. *Gli adeguamenti della disciplina sul regolamento di competenza.*

Sempre con riferimento al tema della competenza occorre tener conto anche di alcuni interventi di semplificazione della disciplina sul regolamento di competenza che il D.Lgs. 149/2022 ha effettuato³. Si tratta, in particolare, di tre specifici interventi, diretti, da un lato, a conformare tale disciplina alla trasmissione telematica degli atti processuali e alla formazione del fascicolo processuale telematico e, dall'altro lato, all'intervenuta riforma del giudizio in Cassazione.

La prima modifica riguarda il **3°, il 4° ed il 5° comma dell'art. 47 c.p.c.** e ha l'obiettivo di «semplificare la procedura di rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Corte di cassazione nell'ambito del procedimento di regolamento di competenza»⁴.

La semplificazione della procedura di rimessione dei fascicoli alla cancelleria della Cassazione

Come è noto, il regolamento di competenza è il mezzo di impugnazione esercitabile davanti alla Corte di cassazione nei confronti di una pronuncia sulla competenza, nella quale la parte che impugna è rimasta soccombente, e ha l'obiettivo di ottenere la riforma di tale pronuncia. Il procedimento che si apre davanti alla Corte di cassazione in conseguenza della proposizione del regolamento di competenza non è molto dissimile dal procedimento ordinario del ricorso per cassazione. Ed infatti, ai sensi dell'art. 47 c.p.c. il regolamento di competenza si propone con ricorso alla Corte di cassazione da notificare alle altre parti che non abbiano aderito al regolamento proposto mediante

² Commissione istituita con D.M. 12 marzo 2021 (v. *retro*, nota 20 dell'Introduzione). In proposito v. la relazione finale dei lavori, *Proposte normative e note illustrative*, in www.giustizia.it, p. 79.

³ Sulla disciplina previgente v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 232 ss.

⁴ Così la Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 145, suppl. str., 19 ottobre 2022.

sottoscrizione dello stesso e deve contenere il motivo di censura della decisione impugnata e l'indicazione del giudice ritenuto competente. Nella disciplina pre-

La disciplina |
previgente |

vigente il 3° comma dello stesso art. 47 prevedeva che la parte che proponesse l'istanza di regolamento, nei 5 giorni successivi all'ultima notificazione del ricorso, avrebbe dovuto chiedere ai cancellieri degli uffici la rimessione dei relativi fascicoli alla cancelleria della Corte di cassazione e che la stessa parte istante nei 20 giorni dalla notificazione avrebbe dovuto depositare nella stessa cancelleria il ricorso con i documenti necessari.

Il D.Lgs. 149/2022 interviene sul **3° comma dell'art. 47** eliminando l'onere

L'inutilità della |
trasmissione dei |
fascicoli con |
l'introduzione del |
fascicolo informatico |

per la parte che propone il regolamento di competenza di chiedere la trasmissione dei fascicoli alla cancelleria della Corte di cassazione. Ciò non è altro che una conseguenza della trasformazione – nell'ambito del processo telematico – dei fascicoli processuali da cartacei in informatici, che, come tali, non hanno più bisogno di essere trasmessi da una cancelleria all'altra degli uffici giudiziari. Infatti, nel giudizio di merito come nel giudizio in Cassazione tutti gli atti di parte devono essere depositati telematicamente e inseriti nel fascicolo informatico, che, in quanto tale, è direttamente accessibile dalle altre parti e acquisibile dalla cancelleria del giudice dell'impugnazione.

Proprio per questa ragione, come vedremo meglio in seguito (cap. V, § 1), l'**art. 137-bis disp. att. c.p.c.** – appositamente introdotto dal D.Lgs. 149/2022 – stabilisce nel 1° comma che, con riferimento al giudizio in Cassazione, «il cancelliere della Corte, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, acquisisce il fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato» ed aggiunge, nel 2° comma, che «nello stesso modo procede» anche nel caso dell'art. 47, ossia in caso di proposizione del regolamento di competenza (ad istanza di parte o d'ufficio).

Il nuovo 3° comma dell'art. 47, dunque, si limita a prevedere che **«La parte deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle altre parti».**

La medesima ragione è alla base della modifica del **4° comma dello stesso art. 47**, che attiene direttamente al regolamento di competenza d'ufficio, quello disciplinato dall'art. 45 c.p.c.⁵. Ebbene, tale regolamento «viene richiesto dal giudice con ordinanza» ed anche in questo caso la previgente formulazione del 4° comma dell'art. 47 prevedeva che, nel pronunciare l'ordinanza, il giudice avrebbe disposto la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione. Quest'ultima disposizione, invece, scompare dal 4° comma dell'art. 47, anche qui in conseguenza della informatizzazione dei fascicoli.

Infine, sempre in conseguenza dell'informatizzazione degli uffici giudiziari e dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte anche nel giudizio in Cassazione (v. *infra*, cap. V, § 3), il D.Lgs. 149/2022 provvede ad adeguare anche il **5° comma dell'art. 47**, eliminando da esso la precedente previsione che

⁵ In proposito v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 236 ss.

imponeva il deposito in cancelleria delle scritture difensive e dei documenti delle parti alle quali sia notificato il ricorso per regolamento o comunicata l'ordinanza sul regolamento d'ufficio. Per effetto della riformulazione il 5° comma dell'art. 47 ora prevede che **«Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare alla Corte scritture difensive e documenti».**

La seconda modifica sempre in materia di regolamento di competenza è stata introdotta nell'**art. 48 c.p.c.**, il quale prevede la sospensione del giudizio di merito con riferimento al quale è proposto il regolamento di competenza⁶. Per adeguare il prodursi dell'effetto sospensivo alla nuova formulazione del 3° comma dell'art. 47, il 1° comma dell'art. 48 ora prevede che **«I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l'ordinanza».**

La decorrenza dell'effetto sospensivo del processo in corso a seguito della proposizione del regolamento di competenza

Se ne deduce che l'effetto sospensivo si produce automaticamente nel solo caso del regolamento d'ufficio, perché in tal caso esso decorre dal momento della pronuncia dell'ordinanza con la quale viene avanzato il regolamento. Invece, laddove si tratti di regolamento ad istanza di parte (necessario o facoltativo), perché si produca l'effetto sospensivo di cui all'art. 48 è necessario che la parte che l'ha proposto depositi, al giudice davanti al quale pende il processo di merito, copia del ricorso di proposizione del regolamento, notificato alle altre parti.

La terza modifica legata al regolamento di competenza riguarda l'**art. 49 c.p.c.** ed in particolare il suo previgente 1° comma, che con il D.Lgs. 149/2022 viene soppresso. Esso stabiliva che «il regolamento è pronunciato [dalla Corte di cassazione] con ordinanza in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47, ultimo comma» per il deposito delle memorie difensive e dei documenti ad opera delle parti. Questa disposizione è ora diventata del tutto inutile, sia perché la pronuncia sul regolamento di competenza con ordinanza in camera di consiglio è disciplinata in generale dall'art. 380-ter c.p.c. (v. *infra*, cap. II, § 46), sia perché il termine di 20 giorni per la pronuncia del regolamento è stata sempre disattesa dalla Corte cassazione, come rileva la stessa Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022.

L'abrogazione del 1° comma dell'art. 49 c.p.c. circa la decisione della Cassazione sul regolamento di competenza

4. La riforma dell'art. 37 c.p.c. e l'attenuazione degli effetti del difetto relativo di giurisdizione.

Dando attuazione al criterio direttivo dell'art. 1, 22° comma, lett. c, della legge delega, il D.Lgs. 149/2022 ha proceduto alla modifica anche dell'**art. 37 c.p.c.** E l'ha fatto introducendo tre importanti innovazioni in materia di eccezione per

⁶ V. ancora C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 239 s.

difetto di giurisdizione, che sostanzialmente adeguano la disposizione codicistica all'evoluzione giurisprudenziale che l'ha riguardata⁷.

In particolare, il riferimento è, da un lato, alla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 24883 del 2008, che, in nome dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, ha limitato la possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione nei rapporti fra giudice civile e giudici speciali solo al primo grado di giudizio⁸; dall'altro lato, alla pronuncia delle stesse sezioni unite n. 22439 del 2018, che ha escluso l'interesse dell'attore ad appellare la sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso adito, in quanto non ritenuto soccombente su tale autonomo capo della decisione⁹.

L'evoluzione
giurisprudenziale
sull'art. 37 c.p.c.

Nel prendere atto di queste importanti pronunce giurisprudenziali, il D.Lgs. 149/2022, anzitutto, ha **espunto dal primo periodo dell'art. 37 il riferimento al difetto di giurisdizione nel rapporto del giudice civile con i giudici speciali** ai fini della rilevanza di tale vizio anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo. Con la conseguenza che, dopo la modifica, solo il difetto di giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, ossia il c.d. difetto assoluto di giurisdizione, continua ad essere rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo.

Limitazione al primo
grado della
rilevanza del difetto
relativo di
giurisdizione

Inoltre, proprio con riferimento al difetto di giurisdizione del giudice civile nei confronti dei giudici speciali (ivi incluso anche il giudice amministrativo), ne ha limitato la rilevanza, anche d'ufficio, solo al primo grado di giudizio e, in sede di appello, solo laddove sia stato fatto oggetto di specifico motivo di impugnazione, o con l'appello principale o con quello incidentale. Ne consegue che ora il dibattito sul profilo della giurisdizione non può riaprirsi in cassazione se, sollevata l'eccezione in primo grado, poi la decisione del giudice di primo grado non sia stata appellata sul punto.

Infine, ha espressamente escluso, come detto, che il difetto di giurisdizione possa essere fatto oggetto di impugnazione da parte dell'attore.

Esclusa la possibilità
che l'attore rilevi
il difetto di
giurisdizione

In conseguenza delle modifiche intervenute, l'**art. 37** ora prevede che **«Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito»**.

Si deve anche notare, peraltro, che nella nuova formulazione dell'art. 37 inespugnabilmente compare una distinzione del giudice amministrativo dagli altri

⁷ Rinvio, in proposito, a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 191 ss.

⁸ Cass. sez. un. 9 ottobre 2008 n. 24883, in *Giur. it.*, 2009, p. 1460 ss., con nota di chi scrive.

⁹ Cass. sez. un. 24 settembre 2018 n. 22439.

giudici speciali, come se nel nostro ordinamento vi fossero da una parte i giudici ordinari, dall'altra i giudici amministrativi e dall'altra ancora i giudici speciali. Se con questa (inopportuna) puntualizzazione di carattere lessicale – peraltro non autorizzata da alcun criterio di delega – il legislatore delegato intende alludere al fatto che il giudice amministrativo non sia da considerare giudice speciale, si deve subito sottolineare che la configurazione della giurisdizione amministrativa come giurisdizione speciale ha il suo fondamento primario in una serie di disposizioni costituzionali (artt. 103; 111, 8° comma; VI disp. trans. e finale), difficilmente derogabili attraverso un mero espediente lessicale.

5. La riduzione delle cause di competenza del tribunale a trattazione collegiale.

Nell'ottica della semplificazione processuale la legge delega autorizzava il Governo anche a provvedere a ridurre i casi in cui il tribunale decide in composizione collegiale, limitandoli ai soli casi di «oggettiva complessità giuridica» e di «rilevanza economico-sociale delle controversie» (art. 1, 6° comma, lett. a, L. 206/2021).

I criteri di delega sulla riduzione dei casi di decisione a composizione collegiale del tribunale

A questa previsione si aggiungeva anche – sempre a proposito della riduzione dei casi di controversie di competenza del tribunale in composizione collegiale – il criterio di delega che autorizzava a ridurre i casi in cui nei procedimenti in camera di consiglio il tribunale giudica in tale composizione ampia ai soli casi in cui è previsto l'intervento del P.M. e a quelli in cui il tribunale «è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile» (art. 1, 13° comma, lett. a, L. 206/2021).

I due criteri di delega, sebbene finalizzati al medesimo obiettivo, sono stati attuati dal D.Lgs 149/2022 in due diverse sedi, intervenendo, da un lato, sull'art. 50-*bis* c.p.c., che, come noto, disciplina in generale le ipotesi delle controversie di competenza del tribunale in composizione collegiale¹⁰, e, dall'altro lato, sulle disposizioni del codice civile che attualmente prevedono la competenza del tribunale in composizione collegiale per specifici procedimenti in camera di consiglio.

Con riferimento all'**art. 50-*bis* c.p.c.**, il legislatore delegato si è limitato ad eliminare dall'elenco in esso contenuto, e che è frutto della riforma introdotta con il D.Lgs. 51/1998, i soli nn. 5 e 6. In essi si faceva riferimento, da un lato, alle **cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e alle cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo**, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei con-

L'eliminazione dall'art. 50-*bis* delle cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari e di responsabilità contro gli organi delle società ...

¹⁰ Sulla disciplina previgente v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, II, Torino, 2022, p. 123 ss.

... di quelle
successorie ... | sorzi (n. 5) e, dall'altro, alle **cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima** (n. 6). Anche queste controversie, dunque, passano ora alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

... e del giudizio di
querela di falso | Occorre anche ricordare, peraltro, che sempre nell'ottica di ridurre le ipotesi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale va letta la modifica che il D.Lgs. 149/2022 ha introdotto nell'**art. 225 c.p.c.**, prevedendo che la competenza per decidere sulla querela di falso non appartiene più al tribunale collegiale, ma a quello monocratico (v. *infra*, cap. II, § 20).

All'esito dell'intervento normativo l'**art. 50-bis** continua a prevedere che il tribunale giudica in composizione collegiale «1) **nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto**; 2) **nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa**; 3) **nelle cause devolute alle sezioni specializzate**; 4) **nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo**; [...] 7) **nelle cause di cui alla L. 13 aprile 1988, n. 117; 7bis) nelle cause di cui all'art. 140 bis del codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206.**

Il tribunale giudica, altresì, in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e ss., salvo che sia altrimenti disposto».

L'esclusione dalla
competenza del
tribunale collegiale
anche delle
autorizzazioni dei
soggetti incapaci | Per quanto riguarda, invece, i procedimenti in camera di consiglio, il D.Lgs. 149/2022 – recependo il criterio direttivo di cui all'art. 1, 13° comma, lett. *a*, della L. 206/2021, sopra richiamato – ha proceduto a sopprimere la competenza del tribunale in composizione collegiale in tutta una serie di procedimenti relativi alle autorizzazioni per il compimento di atti da parte di soggetti incapaci (minori o soggetti sottoposti a misure di protezione).

In particolare – come vedremo meglio in seguito (*infra*, cap. VI, § 4) – il D.Lgs. 149/2022 ha superato la competenza del tribunale collegiale nelle ipotesi previste:

a) dall'**art. 320, 5° comma, c.c.**, con riguardo all'autorizzazione dei genitori alla continuazione dell'impresa commerciale dei figli minori;

b) dagli **artt. 374 e 376 c.c.**, con riferimento alle autorizzazioni nell'interesse dell'interdetto, provvedendo, di conseguenza, ad abrogare l'art. 375 c.c. e il secondo periodo dell'art. 411, 1° comma, c.c. che riguarda le autorizzazioni in materia di amministrazione di sostegno;

c) dagli **artt. 394, 3° comma, 395 e 397 c.c.**, con riferimento all'autorizzazione al minore emancipato per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

d) dall'**art. 425 c.c.**, con riferimento all'autorizzazione all'inabilitato per la continuazione dell'impresa commerciale.

6. *L'introduzione di una sanzione pecuniaria per la responsabilità processuale della parte.*

Al rafforzamento delle misure dirette a sanzionare il comportamento processuale della parte improntato alla temerarietà dei commi 1° e 2° dell'**art. 96 c.p.c.** o alla temerarietà attenuata di cui al 3° comma del medesimo articolo¹¹ punta l'inserimento – ad opera del D.Lgs. 149/2022 – di un'ulteriore sanzione pecuniaria.

In effetti, la legge delega aveva autorizzato il Governo a «prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della cassa delle ammende» (art. 1, 21° comma, L. 206/2021). Questo criterio di delega ha alla base la convinzione che il comportamento processuale della parte non particolarmente virtuoso, avendo generato una responsabilità aggravata a favore della controparte, sia in grado di generare danni anche a carico dell'Amministrazione della giustizia per lo spreco di risorse nella gestione del processo e di giustificare, quindi, la comminatoria di una specifica sanzione processuale.

È questa la ragione per la quale il D.Lgs. 149/2022 provvede ad **inserire nell'art. 96 un nuovo comma, il 4°**, a tenore del quale: **«Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000».**

L'introduzione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di lite temeraria

Va evidenziato il fatto che la sanzione pecuniaria in questione deve essere applicata dal giudice («... *il giudice condanna altresì* ...»), d'ufficio e in via accessoria, tutte le volte in cui dovesse procedere anche alla condanna della parte per responsabilità aggravata ai sensi dei primi tre commi dall'art. 96 e che la natura di vera e propria sanzione della pronuncia del giudice giustifica sia la determinazione da parte dello stesso legislatore di un limite minimo e massimo per essa, sia la destinazione della somma ricavata alla cassa delle ammende.

Peraltro, il collegamento della sanzione pecuniaria alle fattispecie di responsabilità aggravata dei primi tre commi dell'art. 96 implica anche che essa è destinata a trovare applicazione sia nell'ambito del processo di cognizione in ognuno dei gradi nei quali esso dovesse articolarsi, sia nell'ambito del processo esecutivo, sempre che si determinino i presupposti per il configurarsi della responsabilità in questione.

7. *La riformulazione dell'art. 101, 2° comma, c.p.c. sulla salvaguardia del principio del contraddittorio nel corso del processo.*

Il D.Lgs. 149/2022 interviene nuovamente anche sul **2° comma dell'art. 101 c.p.c.** relativo all'attuazione del principio del contraddittorio. Questo comma,

¹¹ In proposito, v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 326 ss.

come noto, era stato opportunamente introdotto dalla L. 69/2009 per assicurare il rispetto del contraddittorio nel caso in cui il giudice ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevabile d'ufficio. In quell'occasione, infatti, il legislatore aveva imposto al giudice, che in fase decisoria ritenesse di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d'ufficio, di riservare la decisione e di assegnare alle parti un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione; ciò a pena di nullità della sentenza¹².

L'integrazione del 2°
comma dell'art. 101
c.p.c. per la
salvaguardia del
contraddittorio nel
corso del processo

Ora il legislatore integra questa disposizione con la previsione del *modus procedendi* per il giudice quando rilevi la violazione del principio del contraddittorio nel corso del processo, prima della fase decisoria. Ed introduce, dunque, un ulteriore periodo, che antepone alla disposizione introdotta nel 2009 per garantire il contraddittorio fra le parti in caso di rilievo officioso di una questione in fase decisoria.

Alla luce di questa integrazione la prima parte del **2° comma dell'art. 101** prevede che: **«Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni».**

La Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 giustifica l'intervento normativo in considerazione della necessità di operare il dovuto coordinamento, come disposto dal 22° comma dell'art. 1 della L. 206/2021, fra le disposizioni vigenti anche non direttamente oggetto di specifico intervento del legislatore delegato, «per rafforzare le garanzie processuali delle parti nel nuovo “modulo” del rito ordinario (a trattazione scritta anticipata rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice), così come – laddove occorra – se vi sia necessità di ripristinare “la parità delle armi” nel nuovo rito semplificato».

In realtà, anche senza quest'intervento normativo non poteva esserci alcun dubbio sia sul fatto che il giudice abbia l'obbligo di assicurare il rispetto del contraddittorio fra le parti in tutte le fasi processuali, come del resto costituzionalizzato dall'art. 111, 2° comma, Cost., sia sulla necessità che lo stesso giudice, laddove accerti che dalla violazione del principio del contraddittorio sia derivata una lesione del diritto di difesa delle parti, adotti i provvedimenti opportuni alla reintegrazione del diritto di difesa leso. E questo per l'ovvia ragione che, in caso contrario, il vizio processuale così determinatosi andrebbe a ripercuotersi sulla validità della decisione finale e aprirebbe la strada, di conseguenza, alla successiva impugnazione.

Diritto al
contraddittorio e
lesione del diritto
di difesa

Merita di essere sottolineato, tuttavia, l'accostamento che il nuovo testo normativo del 2° comma dell'art. 101 ora compie fra il rispetto del principio del contraddittorio fra le parti in tutte le fasi del processo e la lesione del diritto di difesa che dalla sua violazione potrebbe derivare.

Quest'accostamento, infatti, potrebbe indurre a ritenere che la violazione del

¹² Su questo v. C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 99 ss.

principio del contraddittorio nel corso del processo rilevi, ai fini della validità del procedimento e dunque della decisione finale, solo se abbia comportato anche un'effettiva lesione del diritto di difesa delle parti. Così accreditando quell'orientamento giurisprudenziale che subordina la declaratoria di nullità degli atti processuali alla dimostrazione della parte che l'eccepsio di un effettivo pregiudizio subito nell'esercizio del proprio diritto di difesa¹³.

In realtà, per come formulata la nuova disposizione, essa sembra piuttosto orientata, da un lato, a ribadire l'importanza che assume fra i doveri del giudice quello di assicurare sempre e comunque il rispetto del contraddittorio fra le parti, come principio costituzionalmente rilevante, e, dall'altro lato, a sollecitare lo stesso giudice, che nel corso del processo dovesse rendersi conto del fatto che la violazione del contraddittorio ha determinato **anche una lesione del diritto di difesa**, a provvedere alla sua reintegrazione adottando gli opportuni provvedimenti. Ma ciò al solo fine di evitare – nell'ottica dell'economia processuale e della conservazione dell'attività processuale svolta – che quella lesione del diritto di difesa, scaturita dal non corretto svolgimento del contraddittorio, vada a ripercuotersi sulla validità della decisione finale e giustifichi la successiva sua impugnazione.

Quanto, poi, alle modalità alle quali può far ricorso il giudice per reintegrare il diritto di difesa inciso dalla violazione del contraddittorio, il generico riferimento del legislatore all'adozione dei «**provvedimenti opportuni**» lascia intendere che la scelta rientra nella discrezionalità del giudice e va compiuta tenendo conto della situazione concreta che, di volta in volta, si dovesse prospettare. E dunque, i «provvedimenti opportuni» adottati dal giudice per ripristinare il diritto di difesa leso potrebbero consistere nell'attribuzione alle parti di un termine *ad hoc* per il deposito di memorie scritte, sulla falsariga di quanto lo stesso 2° comma dell'art. 101 prevede per la salvaguardia del contraddittorio sulle questioni rilevabili d'ufficio in fase decisoria, alla fissazione di un'apposita udienza che consenta alle stesse parti di esercitare pienamente il contraddittorio del cui esercizio sono state illegittimamente private.

I «provvedimenti opportuni» ai fini del ripristino del contraddittorio

8. *L'introduzione di una sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di ispezione.*

All'obiettivo di sanzionare il comportamento processuale non corretto e non leale (o, se si vuole, abusivo) della parte va ricollegata anche la novità che viene introdotta dal D.Lgs. 149/2022 nel **2° comma dell'art. 118 c.p.c.** e che riguarda la sanzione dell'inottemperanza della parte, senza giustificato motivo, all'ordine del giudice di ispezione giudiziale su persone o cose.

Anche in questo caso, il legislatore delegato non fa altro che recepire

¹³ Così, infatti, R. DONZELLI, *Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione*, in *Giustiziacivile.com*, 22.11.2022, p. 3.

un'indicazione proveniente direttamente dalla legge delega, che lo sollecitava a «prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'art. 118 c.p.c.» (art. 1, 21° comma, lett. *b*, L. 206/2021).

Stando al 1° comma dell'art. 118 c.p.c., infatti, il giudice può, nel corso del processo di cognizione, ordinare alle parti e ai terzi «di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei doveri previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale»¹⁴.

La sanzione per l'inottemperanza della parte all'ordine di ispezione giudiziale

Aggiunge ora il 2° comma che «**Se la parte si rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo rifiuto dedurre argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo**

comma».

Il che sta a significare che, salva la possibilità per il giudice di ricavare dal comportamento omissivo della parte «argomenti di prova» a supporto della fondatezza delle ragioni della controparte, egli *deve* anche condannare la stessa parte al pagamento di una pena pecuniaria accessoria che va da un minimo di 500 a un massimo di 3.000 euro.

È opportuno rilevare che la soluzione seguita dal D.Lgs. 149/2022 non fa altro che conformare la posizione della parte inadempiente nei confronti dell'ordine di ispezione del giudice a quella del terzo inadempiente al medesimo ordine giudiziale. Infatti, il 3° comma dell'art. 118 già prevedeva che, se a sottrarsi all'ordine di ispezione dovesse essere un terzo, «il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500».

La sanzione introdotta nel 2° comma dell'art. 118 va ad aggiungersi a quella che lo stesso D.Lgs. 149/2022 ha introdotto – come vedremo meglio in seguito (cap. II, § 17) – anche a proposito dell'inottemperanza all'ordine di esibizione di cui all'**art. 210 c.p.c.** Anche in quel caso, infatti, si prevede che la parte o il terzo che si sottraggano senza giustificato motivo all'ordine di esibizione subiscono la condanna ad una pena pecuniaria.

9. *Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali e le conseguenze della sua violazione.*

Di rilevante impatto sistematico è la novità che viene introdotta nell'**art. 121 c.p.c.** e che riguarda l'inserimento, fra i principi generali del libro I del codice, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo. Intervenendo, infatti, sul **1° comma dell'art. 121** il D.Lgs. 149/2022 vi inserisce un secondo periodo che così recita: «**Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e**

¹⁴ Rinvio, in proposito, a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., II, p. 244 ss.

sintetico». Viene, perciò, integrata anche la rubrica dello stesso articolo con l'aggiunta – accanto alle parole «*Libertà delle forme*» – delle parole «*Chiarezza e sinteticità degli atti*».

La novità normativa trae origine da uno specifico criterio di delega che impegnava il Governo a «prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, *nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità*, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense» (art. 1, 17° comma, lett. *d*, della L. 206/2021).

I criteri di delega sul principio di chiarezza e sinteticità degli atti

Per completezza del discorso, tuttavia, occorre anche considerare che la stessa legge delega impegnava il legislatore delegato anche a «prevedere il *divieto di sanzioni sulla validità degli atti* per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che dalla violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese» (art. 1, 17° comma, lett. *e*, della L. 206/2021).

Si legge poi nella Relazione illustrativa del D.Lgs. 149/2022 che un intervento normativo come quello che introduce il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali «risulta ormai improcrastinabile non solo in un'ottica acceleratoria, ma anche tenuto conto dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico che impone nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali da leggere tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici».

Ebbene, occorre tener presente che l'art. 121 è norma fondamentale per la disciplina delle forme degli atti processuali, perché esso enuncia il principio c.d. della libertà delle forme degli atti processuali, ossia la regola per cui, salvo che il legislatore non preveda una specifica forma-contenuto per l'atto processuale da compiere, gli atti processuali possono essere compiuti nelle forme più idonee al conseguimento dello scopo per il quale sono compiuti¹⁵.

Al suo interno, tuttavia, ora compare un secondo importante principio, quello appunto di chiarezza e sinteticità degli atti, che integra e delimita, in qualche modo, la portata del primo. Infatti, dalla combinazione dei due principi emerge che: *a*) gli atti processuali devono avere la forma-contenuto specificamente prevista e predeterminata dal legislatore; *b*) laddove il legislatore non abbia previsto e predeterminato una specifica forma-contenuto per l'atto processuale da compiere, esso può assumere la forma-contenuto più idonea allo scopo che si prefigge; *c*) tanto nel caso della forma-contenuto predeterminata dal legislatore, quanto nel caso di forma-contenuto «libera», l'atto va redatto in modo «chiaro e sintetico».

¹⁵ Rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 388 ss.

Il principio di
chiarezza e sinteticità
nella giurisprudenza
della Cassazione ...

In questo modo, il legislatore sembra voler suggellare in una disposizione codicistica un orientamento che nel corso del tempo è andato affermandosi nella giurisprudenza della Cassazione, la quale, a partire dal 2014 e in più occasioni, ha affermato che il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali è principio generale immanente nel diritto processuale, in quanto funzionale a garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo dell'art. 111, 2° comma, Cost. e il principio di leale collaborazione fra le parti e fra queste e il giudice¹⁶.

... e nel codice del
processo
amministrativo

Lo stesso principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, del resto, si rinviene già nell'ambito della disciplina sul processo amministrativo nell'art. 3, 2° comma, del D.Lgs. 104/2010¹⁷, e viene richiamato dal Protocollo d'intesa fra Consiglio nazionale forense e Corte di cassazione sulla redazione dei motivi di ricorso per cassazione del 17 dicembre 2015¹⁸.

In realtà, quel che maggiormente preoccupa – anche sul piano del necessario rispetto dei principi costituzionali – dell'introduzione di un principio come questo non è tanto la valenza generale che esso può avere nella redazione di atti e provvedimenti, quanto, piuttosto, la declinazione in concreto del criterio di sinteticità e la rilevanza della sua violazione.

La rilevanza della
violazione del
principio di
chiarezza e sinteticità

A questo proposito utili indicazioni soccorrono sia, come abbiamo visto sopra, dalla legge delega del 2021, sia dalle integrazioni che, proprio in conformità ai criteri di delega, sono state inserite dal D.Lgs. 149/2022 nell'**art. 46 disp. att. c.p.c.** e che, probabilmente, stante la loro rilevanza, sarebbe stato opportuno richiamare nell'art. 121 c.p.c., come è stato fatto per il processo amministrativo dall'art. 3, 2° comma, D.Lgs. 104/2010.

In particolare, il **5° comma dell'art. 46 disp. att. c.p.c.** stabilisce, con riferimento alle dimensioni degli atti processuali, che **«Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo»**.

Le indicazioni
dell'art. 46 disp. att.
c.p.c. ...

Aggiunge, inoltre, che **«Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti**

¹⁶ V., *ex multis*, Cass. 6 agosto 2014 n. 17698; Cass. 20 ottobre 2016 n. 21297; Cass. sez. un. 17 gennaio 2017 n. 964; Cass. 23 ottobre 2018 n. 26710; Cass. 18 novembre 2021 n. 35247; Cass. 23 ottobre 2018 n. 26710; Cass. 21 marzo 2019 n. 8009; Cass. 30 aprile 2020 n. 8425; Cass. 18 novembre 2021 n. 35247.

¹⁷ Va anche aggiunto che l'art. 26 del D.Lgs. 104/2010 stabilisce che il giudice amministrativo, allorché emette una decisione, è tenuto a provvedere sulle spese processuali «tenendo conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 3, comma 2°».

¹⁸ Pubblicato in *Foro it.*, 2016, V, c. 40 ss.

non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale».

Invece, della questione della rilevanza della violazione dei limiti così fissati si occupa il **6° comma** dello stesso art. 46 disp. att. c.p.c., stabilendo che **«Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo».**

... anche con riferimento alla rilevanza del vizio

Da cui si ricava che, lungi dal poter rilevare come vizio di invalidità dell'atto processuale, il mancato rispetto del principio di chiarezza e sinteticità dovrebbe essere valutato dal giudice – sempre che l'atto che ne sia affetto abbia comunque raggiunto lo scopo – soltanto ai fini della decisione sulle spese processuali.

Va, infine, ricordato che, accanto alla disposizione generale dell'art. 121, che codifica il principio di chiarezza e sinteticità, si rinviene una serie di disposizioni (come, ad es., l'**art. 163, 3° comma, n. 4**, per l'atto di citazione; l'**art. 167**, per la comparsa di risposta; l'**art. 342, 1° comma**, per l'appello ordinario; l'**art. 366, 1° comma, n. 4**, per il ricorso per cassazione; l'**art. 434, 1° comma**, per l'appello nel rito del lavoro, ecc.), che – come vedremo nell'apposita *sedes materiae* –, con riferimento alla forma-contenuto di determinati atti processuali, richiamano ancora una volta l'obbligo di chiarezza, specificità e sinteticità.

10. *La generalizzazione dell'udienza da remoto con collegamento audiovisivo o a trattazione scritta.*

Con l'obiettivo di includere nel codice di rito alcune soluzioni che, in materia di svolgimento delle udienze civili, erano state adottate durante l'emergenza pandemica, il D.Lgs. 149/2022 apporta importanti novità anche sulle modalità di svolgimento dell'udienza.

Nel fare questo esso raccoglie alcuni principi e criteri direttivi della legge delega. In particolare, questa – in linea con le proposte emerse dalla Commissione ministeriale¹⁹ – autorizzava il legislatore delegato a «prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza» (art. 1, 17° comma, lett. l, L. 206/2021).

La stabilizzazione della legislazione emergenziale in materia di svolgimento delle udienze

Al tempo stesso lo autorizzava anche a «prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli

¹⁹ *Proposte normative e note illustrative*, cit., p. 81.

ausiliari del giudice sono sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice» (art. 1, 17° comma, lett. *m*, L. 206/2021).

Raccogliendo queste sollecitazioni della legge delega, il D.Lgs. 149/2022 ha provveduto sia a integrare con un ulteriore comma l'art. 127 c.p.c., che è la disposizione generale sulla direzione delle udienze civili, sia ad introdurre i due nuovi artt. 127-*bis* e 127 *ter* nel codice e l'art. 196-*duodecies* fra le disposizioni di attuazione del c.p.c.

L'udienza da remoto
con collegamento
audiovisivo

Quanto alla disciplina generale sulla direzione delle udienze civili, l'art. 127 c.p.c. – dopo aver previsto che l'udienza è diretta dal giudice o dal presidente del collegio, il quale fa e prescrive quanto occorre per la trattazione ordinata e proficua della causa e regola la discussione²⁰ – ora aggiunge, nel suo nuovo 3° comma, che «**Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-*bis* e 127-*ter*, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte**».

Si tratta di una disposizione di raccordo fra la generale disciplina sulla direzione delle udienze civili e la disciplina innovativa circa le nuove modalità di svolgimento delle udienze. Essa si limita, perciò, a prevedere che, ricorrendo i presupposti per l'applicazione degli artt. 127-*bis* e *ter* c.p.c., sarà lo stesso giudice, proprio perché titolare del potere di direzione, a disporre lo svolgimento dell'udienza con modalità diverse dalla trattazione orale e in presenza.

Detto ciò, si tratta di vedere come vengono disciplinate in concreto le nuove modalità di svolgimento delle udienze civili «mediante collegamenti audiovisivi» o «mediante deposito di note scritte».

Con riferimento alla prima, l'art. 127-*bis* c.p.c. stabilisce, nel suo 1° comma, che «**Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice**».

Vale a dire che il giudice può sempre disporre che l'udienza (anche laddove sia un'udienza pubblica) possa svolgersi a distanza mediante collegamento audiovisivo, in sostituzione della tradizionale udienza in presenza, tutte le volte in cui non sia prevista la partecipazione di soggetti diversi da quelli richiamati dallo stesso 1° comma dell'art. 127-*bis*.

Le modalità di
svolgimento
dell'udienza da
remoto con
collegamento
audiovisivo

Delle modalità di svolgimento in concreto dell'udienza con collegamento audiovisivo si occupa, poi, l'art. 196-*duodecies* disp. att. c.p.c., stabilendo che: *a*) l'udienza va tenuta con **modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti** e, se l'udienza non è pubblica, la sua riservatezza; *b*) **si applica l'art. 84 disp. att. c.p.c.** sullo svolgimento delle udienze²¹;

²⁰ V., in proposito, C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 390 s.

²¹ Sull'art. 84 disp. att. c.p.c. rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 390 s.

c) nel verbale d'udienza si dà **atto della dichiarazione di identità dei presenti**, i quali devono assicurare che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono collegati; d) i presenti sono tenuti a **mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza** e agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; e) il luogo dal quale il giudice si collega, anche se diverso dall'ufficio giudiziario, è considerato **aula d'udienza a tutti gli effetti** e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale il processo è pendente; f) le modalità con le quali è garantita la **pubblicità dell'udienza** saranno individuati e regolati da appositi provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia²².

Quanto ai termini di comunicazione del provvedimento del giudice che dispone queste modalità di svolgimento dell'udienza e alla facoltà di opposizione delle parti, il **2° comma dello stesso art. 127-bis c.p.c.** stabilisce che **«Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile»**.

La comunicazione del provvedimento del giudice e l'eventuale richiesta delle parti di udienza in presenza

Peraltro, con lo stesso provvedimento il giudice può anche disporre che l'udienza si svolga in modalità «mista», e cioè alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti, le quali, comunque, avranno la possibilità di partecipare in presenza.

Possibilità di svolgere l'udienza anche in modalità «mista»

Infine, il **3° comma dell'art. 127-bis** si limita a prevedere che **«Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati»**, evidentemente con lo stesso provvedimento con il quale il giudice dispone lo svolgimento a distanza con collegamento audiovisivo.

Alla seconda nuova modalità di svolgimento dell'udienza, ossia quella con «deposito di note scritte», è dedicato, invece, l'**art. 127-ter c.p.c.** Anche in questo caso, il **1° comma** stabilisce che **«L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice»**.

L'udienza con deposito di note scritte disposta d'ufficio ...

²² Va aggiunto che l'art. 35, 10° comma, del D.Lgs. 149/2022, prevede, in via transitoria, che, fin quando non sarà adottato il provvedimento previsto dall'art. 196-*duodecies* disp. att. c.p.c., i collegamenti da remoto continueranno ad essere regolati dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, ossia dalle stesse regole utilizzate per la stessa esigenza durante l'emergenza pandemica (art. 83, 7° comma, lett. f) D.L. 18/2020, conv. dalla L. 27/2020).

... o su richiesta
congiunta delle parti

Lo stesso 1° comma, tuttavia, aggiunge anche che «**Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite**».

A differenza dello svolgimento dell'udienza a distanza con collegamento audiovisivo, dunque, lo svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte può avvenire non solo su iniziativa del giudice, ma anche su richiesta congiunta delle parti costituite, negli stessi casi in cui avrebbe potuto disporla il giudice.

Tanto se disposta direttamente dal giudice, quanto se richiesta congiuntamente dalle parti costituite, sarà il provvedimento del giudice che dispone questa diversa modalità di svolgimento dell'udienza a fissare i termini di deposito delle note scritte, salva sempre la facoltà di opposizione delle parti, evidentemente laddove essa sia stata disposta dal giudice.

L'eventuale
opposizione delle parti
al provvedimento
del giudice

Prevede, infatti, il 2° comma dell'art. 127-ter che «**Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito di note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità**».

Come nel caso dell'art. 127-bis, anche in questo caso, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini indicati dal 2° comma dell'art. 127-ter possono essere abbreviati dallo stesso giudice.

Una volta che si sia proceduto allo svolgimento dell'udienza con queste modalità, aggiunge il 3° comma dell'art. 127-ter che «**Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note**».

Il mancato deposito
di note scritte
equivale a mancata
comparizione della
parte all'udienza

Può accadere, però, che, disposta la trattazione dell'udienza con deposito di note scritte, nessuna delle parti provveda a ciò nel termine fissato dal giudice. Quest'eventualità viene assimilata alla mancata comparizione delle parti all'udienza in presenza, prevista dall'art. 181 c.p.c. e può produrre – ove si ripeta per due volte consecutive – le stesse conseguenze della mancata comparizione per due udienze in presenza successive, ossia la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo.

Se ne occupa il 4° comma dell'art. 127-ter prevedendo che «**Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo**».

La determinazione
del giorno d'udienza
se essa si svolge in
forma scritta

Infine, il 5° comma risponde al quesito di quale debba essere considerata la data di udienza (ad es., ai fini del calcolo dei termini a ritroso per il compimento di determinate attività processuali), nel caso in cui sia stata utilizzata la modalità dell'udienza

con deposito di note scritte e prevede, dunque, che «**Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti**».

11. *Le novità in materia di comunicazioni.*

Anche per le comunicazioni e le notificazioni la legge delega dettava alcuni principi e criteri direttivi. Se ne occupava, in particolare, l'art. 1, 17° comma, lett. *b*, della L. 206/2021, che delegava il Governo a «introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico».

Rispondono all'esigenza del riordino e del coordinamento della disciplina già esistente in materia di processo civile telematico le modifiche introdotte negli **artt. 136 e 137 c.p.c.** Si tratta, nello specifico, dell'eliminazione, nel 3° comma dell'art. 136, della previsione secondo cui la comunicazione del biglietto di cancelleria, quando non sia possibile consegnarlo al destinatario o trasmetterlo a mezzo posta elettronica certificata, potrebbe avvenire anche a mezzo telefax²³.

L'eliminazione della possibilità di trasmettere il biglietto di cancelleria a mezzo fax

L'eliminazione risponde all'esigenza di non prevedere più nel codice una modalità di trasmissione che, a seguito dell'evoluzione delle tecniche di trasmissione degli atti processuali, è decisamente desueta. Ripulito da tale previsione il **3° comma dell'art. 136** ora si limita a prevedere che, se il cancelliere non ha potuto procedere alla consegna del biglietto di cancelleria direttamente al destinatario o a trasmetterglielo a mezzo p.e.c., «**Salvo che la legge disponga diversamente [...], il biglietto viene rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica**».

12. *Le novità in materia di notificazioni e l'introduzione dell'obbligo di notificazione diretta da parte dell'avvocato.*

Sempre ad esigenze di riordino e coordinamento sono ispirate anche le modifiche introdotte nell'**art. 137 c.p.c.** e che riguardano, invece, le notificazioni.

Anzitutto, nel **2° comma** il D.Lgs. 149/2022 provvede ad integrare la disposizione con la previsione che, siccome alle notificazioni può procedere anche direttamente l'avvocato a norma della L. 53/1994²⁴, «**L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi**».

Il coordinamento dell'art. 137 c.p.c. con la possibilità di notificazione diretta da parte degli avvocati ...

Mentre il **7° comma** si limita a coordinare i casi nei quali è previsto un obbligo di notifica da parte dell'avvocato (a mezzo p.e.c. o con altre modalità previste dalla legge, stando a quel che stabilisce ora il nuovo art. 3-ter della L. 53/1994: v. *infra*, cap. VI, § 35) con il divieto per l'ufficiale giudiziario di provvedere, negli stessi casi, a eseguire la notificazione eventualmente richiesta. Esso stabilisce,

²³ Su questa disciplina rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 412 ss.

²⁴ Rinvio, su questo, a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 427, in nota 115.

... e con l'obbligo di notificazione diretta da parte degli avvocati, di cui all'art. 3-ter della L. 53/1994

perciò, che **«L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguire a mezzo di posta elettronica certificata o servizio di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione».**

Se ne deduce che, avendo lo stesso D.Lgs. 149/2022 introdotto nella L. 53/1994 l'obbligo per l'avvocato, in determinate ipotesi, di procedere direttamente alla notificazione (a mezzo posta elettronica certificata o con altre modalità) (v. *infra*, cap. VI, § 35), in tali ipotesi l'avvocato non può richiedere di procedere alla notificazione all'ufficiale giudiziario (e a questi è fatto divieto di accettare l'eventuale richiesta), salvo che lo stesso avvocato non dichiari che la notificazione diretta non è stata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Solo in questo caso, infatti, il 3° comma del nuovo art. 3-ter della L. 53/1994 – come vedremo (*infra*, cap. VI, § 35) ammette la possibilità che la notificazione sia eseguita **«con le modalità ordinarie»**.

Sempre in materia di notificazioni vanno ancora richiamate le modifiche che il D.Lgs. 149/2022 introduce negli **artt. 139, 147 e 149-bis c.p.c.**, che mirano, da un lato, a semplificare il procedimento notificatorio, a recepimento del criterio di cui all'art. 1, 20° comma, lett. *d*, della legge delega, e, dall'altro lato, a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019 sul tempo della notificazione di cui all'art. 147 c.p.c., quando questa sia effettuata con modalità telematiche.

La semplificazione delle modalità di notificazione al portiere o al vicino del destinatario

Con riferimento all'art. 139 c.p.c., la modifica riguarda il 4° comma, nella parte in cui esso prevedeva che, laddove la notificazione al destinatario fosse compiuta al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda o al vicino che accetti di riceverla, il portiere o il vicino avrebbe dovuto sottoscrivere l'originale dell'atto da notificare.

L'intervento normativo elimina l'obbligo di sottoscrizione del portiere o del vicino del destinatario e in questo modo semplifica l'attività notificatoria dell'ufficiale giudiziario, consentendogli di redigere una relata di notifica esclusivamente telematica e di esercitare la sua potestà certificatoria con riferimento all'identità del portiere o del vicino. Stabilisce, dunque, il **4° comma dell'art. 139 c.p.c.** che **«Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata».**

Il tempo della notifica eseguita con modalità telematiche

Per quanto riguarda, invece, le modifiche apportate all'**art. 147**, esse adeguano la disciplina sul tempo della notificazione all'ipotesi in cui questa avvenga con modalità telematiche.

Occorre ricordare, infatti, che l'art. 147 prevede espressamente che **«Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»**. In linea con questa previsione normativa l'art. 16-*septies* del D.L. 179/2012 (conv. dalla L.

221/2012, ora abrogato) aveva previsto che «la disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

Tuttavia, proprio su quest'ultima disposizione era intervenuta la Corte costituzionale, con la sent. 9 aprile 2019, n. 75, dichiarandone l'illegittimità costituzionale «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta»²⁵.

Proprio per adeguare l'art. 147 c.p.c. a questa pronuncia costituzionale è intervenuto il D.Lgs. 149/2022, introducendo in esso due nuovi commi, il 2° e il 3° comma. Per effetto di tale intervento normativo, il **2° comma dell'art. 147** prevede che **«Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari»**.

Quanto, poi, al momento dell'avvenuta notificazione per il notificante e per il destinatario, sempre nel caso di notificazione con modalità telematiche, il **3° comma** lo fissa **«per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna»**, puntualizzando, però, che **«se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7»** del giorno successivo.

Il momento determinante in caso di notifica con modalità telematiche

Un'ultima modifica, che il D.Lgs. 149/2022 apporta alla disciplina delle notificazioni, si rinviene nel **1° comma dell'art. 149-bis c.p.c.**²⁶ ed è finalizzata, ancora una volta, alla semplificazione del procedimento notificatorio.

Infatti, oltre alla rubrica dell'articolo (che diventa «*Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario*»), viene riformulato il **1° comma** per prevedere che in ogni caso **«L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»**.

In sostanza, viene così esteso all'ufficiale giudiziario l'obbligo – già previsto per l'avvocato, come abbiamo visto, dal nuovo art. 3-ter della L. 53/1994 – di

²⁵ Su questo v. anche C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 416 s.

²⁶ Sulla precedente formulazione dell'art. 149-bis c.p.c. rinvio a C. MANDRIOLI-A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*²⁸, cit., I, p. 426 s.

utilizzare la modalità della posta elettronica certificata per le notificazioni che debbano essere da lui eseguite, ovviamente sempre che ciò sia possibile o perché il destinatario ha l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o perché egli ha eletto domicilio digitale.